

## ***Il pollaio domestico: le normative e gli aspetti da considerare***

---

Prima di improvvisarsi allevatori di galline o produttori di uova per autoconsumo, bisogna conoscere bene le normative vigenti per non incorrere in sanzioni o smantellamenti. Infatti, non tutti sono a conoscenza che anche per il possesso di una sola gallina si rende necessario darne segnalazione all'ASL di competenza.

Vediamo nello specifico quali sono le normative che regolamentano la costruzione di un pollaio domestico e la detenzione di animali definiti di "bassa corte", ivi comprese oltre a polli e galline ovaiole anche colombi, tacchini, anatidi, conigli, ecc.

### **NORMATIVA NAZIONALE**

Comprende una serie di regolamentazioni valide su tutto il territorio nazionale ed è finalizzata soprattutto al monitoraggio dello stato di salute della popolazione avicola. Sono norme soprattutto di carattere sanitario.

A livello nazionale la normativa di riferimento per i pollai domestici destinati all'autoconsumo è il Decreto Legislativo 16 marzo 2006, n. 158. Nel Decreto viene in primo luogo definita azienda "qualsiasi luogo, anche all'aria aperta, in cui gli animali sono allevati, o detenuti, anche transitoriamente" indipendentemente dalla distinzione tra pollaio domestico di privati cittadini o pollaio con scopi di produzione e vendita realizzato nell'ambito di un'attività economica ed indipendentemente dal numero di esemplari detenuti.

È poi all'art. 14, comma 1, relativo all'Autocontrollo, che viene introdotta la necessità di registrazione presso il servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale (Azienda USL): "Il titolare

dell'azienda di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), se non già registrato presso il servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio ai sensi delle normative vigenti, deve chiedere la registrazione presso il predetto servizio."

La terminologia "Se non già registrato" sottintende che qualora il pollaio già esistesse ma la registrazione non fosse stata fatta, sarebbe necessario farla.

Nella pratica, questa normativa si traduce nel recarsi presso il servizio veterinario dell'Azienda USL competente per il territorio e compilare il modulo di "Richiesta di registrazione per le aziende di allevamento presso i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali" (art. 14, comma 1, D.Lgs 158/2006).

Nel modulo vanno semplicemente inseriti i dati anagrafici del titolare, anche se semplice privato cittadino, in qualità di persona fisica e non necessariamente legale rappresentante di una attività economica, l'indirizzo di ubicazione del pollaio domestico e il numero di animali che si intendono allevare per ogni specie (infatti questo stesso modulo è quanto serve non solo per galline ovaiole, ma anche per altri "animali di bassa corte" come colombi, tacchini, anatidi, conigli, nonché altre specie animali quali bovini, ovini, caprini, suini, equini, api, struzzi e altro).

Nel modulo di richiesta dovrà anche essere indicata la finalità per la quale vogliamo realizzare un pollaio domestico, e qui dovremo dunque specificare l'utilizzo con il termine "autoconsumo".

Alla consegna del modulo compilato, al nostro piccolo pollaio domestico verrà attribuito un **codice aziendale**. Nel caso di variazioni, specie in caso di incremento del numero di esemplari, è previsto che questa registrazione venga aggiornata ai fini della comunicazione del nuovo numero o anche nel caso dell'introduzione di nuove specie. Tale modulo deve essere obbligatoriamente compilato **anche per una sola gallina ovaiole** e fino ad un massimo di 250; al di sopra di questo

numero di esemplari entrano in gioco ulteriori normative in quanto si va a ricadere nei regolamenti previsti per gli stabilimenti produttivi commerciali di medie e grandi dimensioni.

Quindi, in sintesi, nel caso di pollaio in cui sono allevati o custoditi:

- **fino a 250 volatili *Gallus gallus***: può trattarsi sia di autoconsumo sia di stabilimento produttivo di uova destinate al consumo umano e si applica il Decreto Legislativo 29 Luglio 2003, n. 267, che prevede la semplice registrazione di cui sopra;
- **tra 250 e 350 volatili *Gallus gallus***: trattasi esclusivamente di stabilimento produttivo di uova destinate al consumo umano e si applica il Decreto 26 settembre 2000, n. 339, che prevede che venga inviata apposita comunicazione al servizio veterinario;
- **oltre 350 volatili *Gallus gallus***: trattasi esclusivamente di stabilimento produttivo di uova destinate al consumo umano e si applica il Decreto Legislativo 29 luglio 2003, n. 267 che prevede che venga inviata altra specifica comunicazione contenente la dichiarazione di conformità dell'allevamento ai requisiti relativi al benessere animale ai sensi del medesimo Decreto Legislativo.



Gallo e galline in un pollaio casalingo

I principi già presenti nella normativa nazionale sono stati confermati della nuova **Normativa europea in materia di sicurezza alimentare**, il cosiddetto “pacchetto igiene”.

Le aziende di allevamento di animali produttori di alimenti per l'uomo vengono definite dal Regolamento (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004, “imprese alimentari di produzione primaria”, e come tali sono soggette all'obbligo di registrazione presso i servizi veterinari delle ASP (autorità competente) ai sensi dell'art. 6 di detto Regolamento.

La registrazione è molto importante perché nel caso di diffusione di infezioni come ad esempio l'influenza aviaria o altra malattia, specie se di carattere zoonosico (cioè trasmissibile all'uomo), sarà fondamentale essere registrati per poter essere sottoposti al controllo veterinario ed essere tutelati dal punto di vista sanitario. Ecco spiegato il motivo per cui anche il possesso di un singolo esemplare debba essere registrato.

**Importanza del codice aziendale:** in mancanza di registrazione e in assenza quindi dell'attribuzione del codice aziendale, gli animali non possono essere introdotti nell'azienda; gli stessi consorzi agrari in fase di acquisto vi chiederanno il codice aziendale (senza il quale non potranno cedervi alcun animale). Il codice aziendale è inoltre richiesto in caso di necessità di somministrazione e acquisizione di farmaci.

**Sanzioni amministrative:** i titolari di aziende di allevamento (attenzione: si parla anche di una sola gallina ovaiole!) che non abbiano provveduto a registrare la propria azienda al Servizio Veterinario sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria che può variare da un minimo di € 5.164 a un massimo di € 30.987 (art. 14, comma 1, e art. 32 del D.Lgs n. 158/2006). Inoltre, in relazione alla tipologia di allevamento ed alle specie animali allevate,

potranno essere applicate sanzioni specifiche e/o provvedimenti di sequestro sanitario degli animali presenti.

#### **NORMATIVA COMUNALE SUI POLLAI DOMESTICI**

Abbiamo visto come la normativa nazionale sia finalizzata al controllo dello stato di salute delle specie aviarie. La normativa comunale invece è finalizzata all'igiene ed alla sanità pubblica. Ogni Comune disciplina la materia secondo quanto deliberato dalla Giunta Comunale. Laddove la materia non sia disciplinata con apposito "Regolamento di igiene e sanità pubblica" è spesso disciplinata nei "Regolamenti edilizi", in appositi articoli dedicati all'igiene e sanità pubblica. È quindi sempre necessario verificare quale sia il regolamento comunale del proprio territorio di appartenenza, prendendo contatto con gli Uffici comunali preposti. Alcuni Comuni possono addirittura vietare la realizzazione di pollai domestici sul proprio territorio.



**Esempio di pollaio domestico**

Esiste poi una normativa comunale in materia di edilizia che regola la costruzione di opere in muratura.

Sicuramente, nel caso in cui si realizzi un piccolo pollaio domestico per autoconsumo, sia esso auto costruito, utilizzando ad esempio legno e rete metallica, oppure utilizzandone uno prefabbricato disponibile sul mercato, non è necessaria alcuna pratica edilizia.

Qualora invece si intenda costruirlo in muratura oppure procedere alla realizzazione di basamenti in cemento sarà necessario controllare se il regolamento edilizio comunale lo autorizzi o meno.

Un progetto di pollaio domestico può rientrare nelle attività di "Edilizia libera", per la quale basta una semplice Comunicazione inizio lavori (CIL) o Comunicazione asseverata da un tecnico abilitato (CILA), oppure in altre situazioni normative, può essere necessario un titolo



**Pollaio prefabbricato**



abilitativo come la Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA), la Dichiarazione Inizio Attività (DIA) o il Permesso di Costruire (PdC).

Ultimo, ma per nulla non meno importante, anche se in regola con le normative vigenti, è sempre bene verificare il livello di accettabilità della struttura e degli animali da parte del vicinato.

Potrebbe infatti non essere affatto tollerata la presenza di uno o più galli per la rumorosità oppure potrebbero sorgere spiacevoli diatribe per l'odore o anche per il richiamo inevitabile di uccelli (colombi, tortore ad esempio) o peggio di roditori (topi, ratti...) nell'area di presenza del pollaio e per contiguità anche nei giardini e nelle proprietà dei vicini. In tal caso l'unica norma da seguire è quella che "la nostra libertà di realizzare un pollaio domestico finisce dove intacca la libertà dei nostri vicini". Non sarebbe quindi una brutta idea, prendere contatti con i propri vicini descrivendo l'idea del pollaio e cercare di coinvolgerli nel vostro progetto, prendendo in primo luogo accordi preventivi sull'eventualità di rinunciare al



**Ottima resa produttiva di un allevamento casalingo**

progetto qualora si manifestassero forme di disturbo non previste e/o inaccettabili. Importante cercare di tenere il pollaio in condizioni igienico sanitarie ottimali e cercare di dissuadere in ogni modo l'avvicinarsi di animali indesiderati siano essi predatori (volpi, donnole, faine...), che infestanti (ratti, topi...).

In ogni caso... arrivare da ogni vicino di tanto in tanto con un cestino di uova fresche non farà che far apprezzare l'idea e, perché no, invogliare il vicinato a copiarla.



**Applicazione di dissuasore elettrico per evitare introduzione di predatori**

*DANIELA PINATO*